



## DIRITTO SOCIETARIO

### ***Obblighi di bilancio per le società in liquidazione***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### Liquidazione delle società e cessazione dell'attività

Scopri di più

Nelle operazioni di **liquidazione di società di capitali**, il documento Oic 5 prevede l'obbligo di predisporre **numerosi documenti contabili**, alcuni dei quali sono previsti nella fase di pre-liquidazione (a carico degli amministratori) ed **altri da produrre nella fase di liquidazione vera e propria**.

È opportuno preliminarmente ricordare che **il procedimento di liquidazione è obbligatorio** per le società di capitali, a differenza di quanto previsto per le società personali.

Le disposizioni civilistiche che disciplinano la liquidazione delle società di capitali ([articolo 2484](#) e seguenti cod. civ.) **distinguono due momenti**:

- il primo, collegato all'effetto della **causa di scioglimento**, coincidente con l'iscrizione presso il registro delle imprese della **presa d'atto da parte degli amministratori** (ipotesi da 1 a 5 del citato [articolo 2484, cod. civ.](#));
- il secondo, riferito al **momento di inizio della liquidazione**, che coincide con **l'iscrizione presso il registro imprese della nomina dei liquidatori**.

In relazione al primo dei due momenti (quello collegato alla causa di scioglimento), è opportuno osservare che, se la liquidazione è **deliberata volontariamente dai soci**, ai sensi dell'[articolo 2484, n. 6, cod. civ.](#), si realizza una **coincidenza temporale tra i due momenti**, poiché è la stessa assemblea che, accertando la causa di liquidazione, **contestualmente nomina i liquidatori**.

I primi obblighi contabili ricadono, come anticipato, sugli amministratori, i quali **devono redigere due documenti**:

- una **situazione dei conti**, che si concretizza in una situazione contabile analitica (relativa sia ai conti patrimoniali che economici), **redatta alla data in cui si verifica l'effetto della causa di scioglimento**;
- un **rendiconto della gestione fino alla data in cui inizia la liquidazione** (giorno



antecedente alla data di iscrizione presso il registro imprese della delibera di nomina dei liquidatori).

Tale ultimo documento è un **vero e proprio bilancio infrannuale**, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. In ogni caso, entrambi i documenti:

- **non sono approvati** dall'assemblea dei soci e;
- **devono essere redatti anche se gli amministratori assumono l'incarico di liquidatori.**

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti da attuare durante il periodo di liquidazione, il documento Oic 5 prevede i **seguenti obblighi in capo ai liquidatori**:

- **redazione dell'inventario iniziale di liquidazione**, composto solamente dallo Stato patrimoniale, in cui i liquidatori:
  - **accertano l'esistenza delle attività e delle passività**, nonché del patrimonio netto esistente all'inizio della liquidazione;
  - **operano le rettifiche di liquidazione e stanziano il fondo per oneri e spese di liquidazione**. Il documento in questione **non deve essere approvato dall'assemblea** in quanto svolge una funzione interna di presa in carico dei beni da parte dei liquidatori;
- nel **primo bilancio chiuso successivamente all'inizio della liquidazione** (quello riferito al 31 dicembre del primo anno di liquidazione), composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, i liquidatori devono riportare anche **l'inventario di liquidazione**. Con l'approvazione di tale bilancio, i soci implicitamente approvano anche l'inventario di liquidazione;
- predisposizione dei **bilanci di esercizio degli esercizi** compresi nel periodo di liquidazione con gli schemi tradizionali e comprensivi della Nota integrativa e delle relazioni al bilancio (dei liquidatori e dell'organo di controllo se esistente);
- **redazione del bilancio finale di liquidazione** e del piano di riparto, con deposito per l'iscrizione presso il registro delle imprese, **affinché lo stesso possa essere approvato**.

In relazione all'approvazione del **bilancio finale di liquidazione**, la stessa può avvenire con due modalità:

- con il **decorso di 90 giorni**, al termine del quale il "silenzio" dei soci implica **l'approvazione dello stesso e del piano di riparto**;
- con **verbale assembleare da cui risulti**, tuttavia, il **consenso unanime di tutti soci** per l'approvazione dello stesso.

A differenza dei bilanci ordinari, il **bilancio finale di liquidazione** deve, infatti, **essere approvato all'unanimità** da parte di tutti i soci con una delle modalità poc'anzi descritte.